

(N. 1951)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BOCCASSI, SIMONUCCI e MAMMUCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1962

Diritto dei salariati statali alla pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i servizi antecedenti al 1° luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, il quale fu emanato in forza della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che attribuiva al Governo la delega per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto dei dipendenti statali. Per quanto si riferisce alle pensioni la delega era limitata (articolo 2, n. 13 della citata legge) al regolamento della concessione dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956 di un assegno integrativo ed alla disciplina del nuovo trattamento di quiescenza dal 1° luglio 1956, ma relativamente alla fissazione della aliquota fondamentale unica da assumere a base della liquidazione. L'articolo 10 tuttavia, eccedendo probabilmente dai limiti della delega e con norme che potrebbero anche essere ritenute incostituzionali ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ha apportato radicali modificazioni al trattamento di previdenza dei salariati statali.

È opportuno riassumere quale fu il loro trattamento fin dalle origini:

1) il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sottopose gli operai permanenti dello Stato, all'assicurazione ob-

bligatoria invalidità e vecchiaia gestita dalla loro Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, oggi Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che disciplinò lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, istituì all'articolo 58 un trattamento di previdenza a carico dello Stato, che doveva integrare quello dell'assicurazione obbligatoria suddetta;

3) successivamente con il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, fu esteso agli operai permanenti il trattamento di pensione statale ed essi furono pertanto assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in conto Tesoro;

4) il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, dettò anche norme con l'intento di disciplinare il cumulo delle due pensioni, dello Stato e della assicurazione obbligatoria, nella ipotesi che lo stesso salariato maturasse i requisiti necessari per ottenerle entrambe;

5) le norme contenute nel regio decreto-legge n. 2383 del 1925 furono rielaborate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833.

Prima dell'approvazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 i salariati statali, assoggettati a due trattamenti di previdenza per i servizi resi allo Stato, avevano il seguente trattamento:

a) al compimento del 60° anno se uomini o del 55° se donne, potevano ottenere, sempre che ne avessero i requisiti di legge, la pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S.; essi potevano altresì conseguire, essendo invalidi, la pensione di invalidità a qualunque età;

b) all'atto del collocamento a riposo, se nessun contributo risultava versato all'I.N.P.S. per servizi non statali e tutto il servizio con assicurazione obbligatoria era valutabile per il trattamento statale, si detraeva la pensione dell'I.N.P.S. esclusa la maggiorazione per i figli a carico;

c) se invece l'interessato avesse periodi di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per servizi non resi allo Stato, si detraeva una quota di pensione I.N.P.S. in relazione al servizio riconosciuto per la pensione statale, quota che veniva determinata secondo le norme in vigore all'atto di liquidazione, esclusa la maggiorazione per i figli. Ne derivava che sulla detrazione non si teneva conto degli aumenti stabiliti per la pensione I.N.P.S. successivamente alla sua liquidazione, e pertanto non fu a tal fine applicata la detrazione degli aumenti stabiliti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Da quanto sopra esposto risulta che dal 1924 i salariati statali furono sottoposti a due ritenute sulla loro retribuzione, una in conto Tesoro per il trattamento statale e l'altra per il versamento dei contributi all'I.N.P.S. Essi complessivamente pagavano pertanto delle somme superiori a quelle corrisposte dagli altri lavoratori, che corrispondevano un solo contributo. Con un calcolo approssimativo, si può ritenere che prima dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 i salariati pagavano oltre il contributo in conto Tesoro del 4 per cento sulla retribuzione, all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'I.N.P.S. il 3 per cento sulla retribuzione stessa. Complessivamente quin-

di essi versavano circa il 7 per cento sulla retribuzione, mentre gli altri dipendenti dello Stato versavano solo il 6 per cento. In precedenza, salvo una breve parentesi dal 1946 al 1948, durante la quale i contributi nell'assicurazione invalidità e vecchiaia sono stati interamente a carico del datore di lavoro, l'onere a carico del lavoratore era ancora maggiore, e si può calcolare che, essendo il contributo nell'assicurazione suddetta diviso in parti uguali tra datore di lavoro e prestatore d'opera, quest'ultimo versava una quota pari a circa il 4 per cento (complessivamente quindi circa l'8 per cento).

Ciò premesso, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, appaiono sostanzialmente ingiuste, perchè privano il salario statale di quel trattamento che gli sarebbe spettato in relazione ai contributi versati nelle due distinte forme di previdenza. L'autonomia di queste avrebbe dovuto comportare, sia pure per lo stesso servizio, in relazione ai due diversi contributi, due distinte prestazioni, che dovevano essere garantite entrambe agli interessati proprio in relazione ai maggiori oneri sopportati. In ogni caso poi non si doveva assolutamente consentire che lo Stato sottrasse nei diritti dei salariati verso l'I.N.P.S. per i periodi durante i quali essi, avendo maturato la pensione di questo Istituto, di vecchiaia o di invalidità, continuavano a prestare servizio alle dipendenze dello Stato, e continuavano a versare in conseguenza il contributo al Tesoro. Non vi è nessuna ragione valida di vietare il cumulo della pensione dell'I.N.P.S. e della retribuzione e mai in realtà, come si è visto, esso fu vietato nel passato.

Come è noto anche le vigenti disposizioni in materia di cumulo di pensione e stipendi a carico dello Stato permettono il cumulo di un trattamento ordinario di quiescenza, fino all'ammontare di lire 60 mila mensili, con lo stipendio in caso di rioccupazione alle dipendenze dello Stato (articolo 14 della legge 8 aprile 1957, n. 212).

Proprio in relazione a questa troppo evidente esigenza è stata dettata la norma, con-

tenuta nel terzo comma dello stesso articolo 10, che garantiva appunto a coloro che avevano mantenuto il diritto alla pensione dell'I.N.P.S. prima della sua entrata in vigore di usufruire fino alla data di cessazione dal servizio. E nello stesso spirito la successiva legge 13 agosto 1957, n. 762, ha garantito lo stesso diritto anche a coloro che alla data del 30 aprile 1952 (data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, che aveva istituito nuovi e più onerosi requisiti contributivi per il godimento della pensione dell'I.N.P.S.) aveva conseguito i requisiti contributivi già viventi senza aver compiuto l'età pensionabile. Si tratta in ambedue i casi delle attenuazioni dell'ingiusto principio della soppressione della pensione dell'I.N.P.S. durante il servizio statale e prima del collocamento a riposo, attenuazione che si rivolge a coloro che potevano far valere dei diritti quesiti secondo la precedente legislazione. Ma in sostanza è proprio la limitazione che non trova ragionevole spiegazione.

Per quanto sopra esposto il disegno di legge, mentre mantiene fermi a partire dal 1° luglio 1956 i criteri nuovi dettati con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (secondo i quali i salariati non sono più soggetti al normale onere contributivo cui sono sottoposti tutti i dipendenti statali e pertanto maturano solo il diritto alla pensione statale) si propone di dare un concreto riconoscimento del maggiore onere contributivo cui furono sottoposti fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, i salariati dello Stato. Pertanto si pro-

pone di assicurare ai salariati in questione in base ai soli servizi resi dal 1° gennaio 1926 al 30 giugno 1956, oltre la intera pensione dello Stato il 50 per cento della pensione dell'I.N.P.S., della quale solo la metà, pertanto, verrebbe ad essere assegnata allo Stato, che così otterrebbe la compensazione del maggior onere contributivo sostenuto complessivamente attraverso la partecipazione delle due forme di previdenza. Il disegno di legge si propone inoltre di garantire al salariato, che ha maturato tutti i requisiti della pensione I.N.P.S., sempre in base ai soli servizi sopra citati, il pieno godimento di essa per tutto il periodo per il quale ha continuato e continua a prestare servizio alle dipendenze dello Stato, fino alla data di collocamento a riposo e alla conseguente assegnazione della pensione statale.

Alla nuova disciplina della materia è stata data la decorrenza del 1° luglio 1956, trattandosi di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 che da quella data appunto dettò nuove più restrittive disposizioni e di assicurare pertanto una logica continuità con le disposizioni precedentemente vigenti. In conseguenza di detta decorrenza spetterà agli uffici statali di compiere di ufficio gli adempimenti burocratici e finanziari che ne discendono.

L'onere finanziario a carico dello Stato sotto forma di mancata riscossione delle pensioni o quote di pensioni spettanti ai salariati e di restituzione di somme già riscosse, è certamente limitato, anche perchè si riferisce ai soli servizi anteriori al 1° luglio 1956 e si andrà pertanto esaurendo negli anni futuri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A parziale modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, i salariati statali e le loro vedove ed orfani conservano il diritto alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 fino al 30 giugno 1956, con iscrizione all'assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale:

a) per intero fino alla data di cessazione dal servizio;

b) relativamente alla sola metà di pensione o quota di pensione spettante a partire dalla data di cessazione dal servizio.

Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e la legge 13 agosto 1957, n. 762.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1956 e le competenti amministrazioni provvederanno d'ufficio a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari.